

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1687)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789,  
recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del  
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  
ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza  
statale e regionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il costante ripetersi di eventi alluvionali, comportanti effetti sovente disastrosi per la collettività, ha da tempo imposto all'attenzione dell'opinione pubblica e degli organi responsabili dello Stato la necessità di affrontare in termini integrali la problematica della difesa del suolo e della salvaguardia dell'ambiente.

A tale esigenza, cui sinora non ha fatto seguito una adeguata legislazione organica e definitiva, ha inteso dare una risposta il Governo con la presentazione del disegno di legge recante « Disposizioni per la difesa del suolo e per il governo delle acque » (Atto Senato n. 811).

Tale disegno di legge, unitamente ad altre proposte di iniziativa parlamentare, è attualmente all'esame delle Commissioni riunite lavori pubblici ed agricoltura del Senato. Queste, dopo aver compiuto un ampio e approfondito dibattito preliminare sull'intera problematica della difesa del suolo, hanno ritenuto di investire un apposito sottocomitato per la unificazione dei vari testi legislativi in discussione.

Le stesse Commissioni hanno, altresì, convenuto sulla opportunità, attesi i tempi non brevi per una definizione della disciplina globale ed organica del settore, di formulare un provvedimento legislativo stralcio al fine di consentire l'immediata utilizzazione degli stanziamenti all'uopo accantonati sul fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso, ammontanti a complessive lire 1.900 miliardi.

Secondo gli orientamenti emersi in sede di discussione, tale provvedimento stralcio, anticipando soluzioni contenute nel disegno di legge organica, dovrebbe prevedere anche talune disposizioni di carattere generale tendenti a coordinare l'azione amministrativa dello Stato e delle Regioni.

È da rilevare tuttavia che, malgrado l'apprezzato impegno, non è ragionevolmente prevedibile il completamento dell'*iter* parlamentare di detto provvedimento in tempi brevi.

In proposito va, per converso, evidenziata la delicata situazione che viene a determinarsi a decorrere dal 1° gennaio 1982 in conse-

guenza della totale assenza di stanziamenti per l'esecuzione di opere idrauliche. Infatti, nello schema di bilancio per il 1982 è prevista nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici l'iscrizione, in termini di competenza, soltanto della restante quota di spesa a suo tempo autorizzata dalla legge 21 dicembre 1978, n. 843, il cui ammontare risulta, peraltro, già impegnato.

Da tale data pertanto non sarà possibile operare alcun nuovo intervento da parte dello Stato nel settore delle opere idrauliche.

È di palese evidenza la gravità di siffatta situazione, tenuto conto che l'esecuzione di opere idrauliche è finalizzata a tutelare la pubblica incolumità, cioè a preservare il territorio e le installazioni che vi insistono dai danni conseguenti a fenomeni alluvionali.

Va inoltre tenuto presente che le opere idrauliche non completate sono soggette, per la loro stessa natura, a rapido degrado anche in dipendenza di eventi idrologici non a carattere straordinario, quali quelli relativi alla dinamica stessa del corso d'acqua.

Ad evitare quindi che siano vanificati gli interventi già attuati o in corso di attuazione, è indispensabile che l'esecuzione di dette opere proceda senza interruzioni o sospensioni.

Le predette considerazioni inducono a ritenere improcrastinabile l'utilizzazione dei fondi all'uopo accantonati, tenuto conto che il provvedimento legislativo sopra menzionato richiede ancora un approfondimento da parte del Parlamento.

Contestualmente alla predetta autorizzazione di spesa, è necessario procedere alla ulteriore proroga del termine recato dal secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Si reputa infatti inopportuno modificare, nell'attuale momento, il vigente riparto di competenza fra Stato e Regioni nel settore delle opere idrauliche per le seguenti considerazioni:

1) quali che saranno le scelte del Parlamento nella definizione del quadro istituzionale delle competenze, esse non potranno non tener conto che esiste una struttura articolata di organi specializzati per la gestione

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle acque operanti soprattutto nel bacino del Po e nel Veneto e che tale struttura, in quanto non toccata dalle norme di riforma, deve essere salvaguardata come struttura statale per l'esercizio delle funzioni che ad essa fanno attualmente capo;

2) l'Amministrazione dei lavori pubblici è impegnata nell'attuazione del programma straordinario di interventi autorizzato dalla legge finanziaria n. 843 del 1978, che richiede opere di completamento secondo studi e progetti generali già approntati dalla stessa Amministrazione. Lo stesso Ministero dispone inoltre di progetti esecutivi per un importo complessivo ben superiore al finanziamento previsto dall'unito decreto e che possono essere appaltati ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468, già nel corso dello stesso anno 1982; ha inoltre avviato studi per la formazione dei piani di importanti bacini idrografici;

3) nelle regioni meridionali, ove non fosse ulteriormente prorogato il termine in argomento, gli stessi uffici idraulici della Amministrazione dei lavori pubblici si troverebbero nell'impossibilità di esercitare le funzioni essenziali ai fini della salvaguardia e della tutela idraulica del territorio.

Infatti, gli uffici operanti nei bacini idrografici a carattere interregionale per i quali si rende necessario un adeguamento delle strutture a norma del citato articolo 89 non sono, come anticipato al precedente n. 1, quelli speciali appositamente istituiti per legge (Magistrato per il Po, Magistrato alle acque di Venezia, Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro romano, ecc.) bensì quelli a competenza generale che operano nel settore delle opere idrauliche con strutture abbisognevole di adeguamento. Tali ultimi uffici si trovano quasi esclusivamente nelle regioni meridionali, dove quindi, in mancanza della proroga del termine, verrebbero a determinarsi pregiudizievoli vuoti operativi.

Per tutto quanto precede è stato predisposto l'unito decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge, che prevede all'articolo 1 l'utilizzazione degli stanziamenti accantonati per la difesa del suolo negli esercizi finanziari 1982 e 1983 e all'articolo 2 la proroga del termine di cui all'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la cui efficacia temporale viene ancorata all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.

*Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.*

**Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 aprile 1981, n. 162;

Considerata l'esigenza di assicurare le continuità dell'attività esecutiva dello Stato e delle regioni nel settore delle opere idrauliche;

Ritenuto inoltre che, in relazione alle iniziative già adottate per la riorganizzazione del settore della difesa idraulica, permane la necessità di disporre l'ulteriore proroga del termine del 1° gennaio 1981, di cui all'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione delle nuove norme sulla difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 650 miliardi, così ripartita:

a) lire 500 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 430 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di completamento degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 34, n. 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per l'esecuzione di opere idrauliche ritenute urgenti ed indifferibili, per sopperire agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto, nonchè per studi, ricerche e indagini occorrenti per la formazione dei piani di bacino a carattere interregionale e per il potenziamento del servizio idrografico;

b) lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto negli anni finanziari 1982 e 1983 fanno carico agli accantonamenti destinati agli interventi per la difesa del suolo.

All'onere di lire 80 miliardi per l'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 2.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 31 dicembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, convertito nella legge 29 aprile 1981, n. 162, è prorogato alla data di entrata in vigore della nuova normativa in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

#### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA